



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

Prot. n. P.G./2014/345

Palermo 03 GEN. 2014

OGGETTO: Controlli assenze per malattia – art. 55-septies, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente e degli Assessori
LORO SEDI

Agli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

Agli Uffici Speciali
LORO SEDI

Agli Enti regionali
- ARAN
- A.R.P.A
- E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)
LORO SEDI

All' Area Affari Generali del
Dipartimento
SEDE

All'Assessore delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Ai Dirigenti del Dipartimento
SEDE

In data 16 ottobre 2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Dipartimento per la Pianificazione Strategica, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali della regione, approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale n. 2020 del 25.10.2013.

Tale convenzione, oltre a definire accordi inerenti l'effettuazione degli accertamenti medici per i dipendenti ed i volontari della Protezione Civile e per i dipendenti del Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, prevede l'affidamento alle ASP delle prestazioni relative alle visite fiscali da effettuarsi nei confronti dei dipendenti regionali, sia degli uffici centrali che di quelli periferici.

Alla luce del recente accordo, perde attualità ed attuabilità il contenuto delle note del Dirigente Generale dello scrivente Dipartimento n. 168480 del 21.11.2011 e n. 62491 del 24.04.2012 con le quali sono state fornite indicazioni in ordine alla possibilità e alle modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dall'INPS per l'effettuazione dei controlli sulle assenze per malattia anche per i datori di lavoro pubblici.

Pertanto, a partire dalla data di approvazione della convenzione, tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad operare i controlli sulle assenze per malattia dei propri dipendenti affidando l'effettuazione delle visite fiscali all'ASP territorialmente competente.

Si segnala, in proposito, che, al fine di adeguare il servizio a peculiari esigenze di tipo organizzativo o attinenti alla dislocazione degli uffici sul territorio regionale, le modalità di effettuazione delle predette visite potranno essere oggetto di accordi attuativi da sottoscrivere tra i singoli Dipartimenti e le Aziende Sanitarie Provinciali.

Si coglie l'occasione per fornire sull'argomento alcune precisazioni che, oltre a ritenersi necessarie alla luce della introduzione dei commi 5-bis e 5-ter nell'art. 55-septies, D.Lgs. n. 165/2001 ed alla modifica del comma 5 dello stesso articolo operate con l'art. 16, comma 9 del D.L. n. 98/2011, risponde all'esigenza di chiarimenti in materia manifestati allo scrivente da parte di diversi uffici, in ordine ai controlli da effettuare in caso di assenza per malattia.

Al riguardo, fermo restando l'obbligo di richiedere il controllo sin dal primo giorno di assenza per malattia quando questa si verifica in giornata precedente o successiva a giornata non lavorativa, è comunque rimessa alla discrezione del dirigente responsabile la valutazione dei singoli casi, dovendosi contemperare l'esigenza di un controllo volto ad evitare possibili abusi con la concreta valutazione del comportamento complessivo dei dipendenti, basandosi sempre su considerazioni oggettive e tenendo conto degli interessi dell'Amministrazione in termini di efficienza e di contrasto all'assenteismo, congiuntamente alle esigenze legate al costo dei controlli in relazione agli equilibri di bilancio, oggi sempre più stringenti.

Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, è stato disposto che le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sussistendo l'obbligo di reperibilità anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Lo stesso D.M. esclude l'obbligo di reperibilità in caso di assenze che abbiano un legame causale con le seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Non si rilevano, infine, ostacoli di principio riguardo alla ascrivibilità alla malattia delle assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici prevista dal comma 5-ter del già citato art. 55-septies, pur ritenendo in merito che, in vigenza dell'art. 47 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale e dell'art. 27 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza, la questione assuma un aspetto marginale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida)



IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Giammanco)

